



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (di seguito, Codice);

VISTO il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm., che all'art. 5, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, ISEE);

VISTO il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, adottato in attuazione del menzionato art. 5 del d.l. 201/2011, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 361 del 22 novembre 2012 (disponibile sul sito istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 2174496);

VISTI i successivi interventi di carattere normativo che hanno inciso sul sistema ISEE tra cui, in particolare, si segnalano:

- il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2016, n. 89, che, all'art. 2-*sexies*, esclude dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché prevede la maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza ISEE per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e ss.mm., che, all'art. 10, introduce la nuova tipologia di Dichiarazione sostitutiva unica (di seguito, DSU) in modalità precompilata e stabilisce la disciplina dell'aggiornamento dei dati ivi presenti;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, concernente le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla

- dichiarazione ISEE precompilata, adottato ai sensi del summenzionato art. 10 del d.lgs. 147/2017, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 136 del 20 giugno 2019 (doc. *web* n. 9124390);
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, concernente l'individuazione delle modalità estensive dell'ISEE corrente, adottato ai sensi del summenzionato art. 10 del d.lgs. 147/2017, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 189 del 13 maggio 2021 (doc. *web* n. 9699649);
  - il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico;
  - il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e ss.mm., che innova la disciplina della separazione giudiziale e delle ordinanze temporanee;
  - la l. 30 dicembre 2023, n. 213, che, all'art. 1, commi 183-185 esclude, per la determinazione del patrimonio mobiliare a fini di ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, titoli di Stato e prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;
  - il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2024, concernente la rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità;

VISTA la nota inviata il 19 aprile 2024 dal Ministero dell'economia e delle finanze con cui è stato trasmesso all'Autorità, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, unitamente alla relazione illustrativa;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame contiene una serie di novelle al citato d.P.C.M. 159/2013, attuative delle menzionate modifiche normative relative alle modalità di determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, che assicurano l'aggiornamento e la coerenza del quadro giuridico di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, in ragione della conformità del predetto quadro giuridico alla disciplina sulla protezione dei dati personali, anche tenuto conto che le modifiche apportate non incidono sulle garanzie assicurate in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in tale ambito, già esaminate dal Garante nei citati pareri;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante

*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.*

Roma, 9 maggio 2024

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 297, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".**

Rep. atti n. 73/CU del 27 giugno 2024.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta del 27 giugno 2024:

**VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**VISTA** la sentenza 19 dicembre 2012, n. 297, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

**VISTO** l'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale, nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;

**VISTO** il comma 184 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale all'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il comma 185 dell'articolo 1 della predetta legge n. 213 del 2023, il quale dispone che, per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. DAR n. 7459 del 26 aprile 2024, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", ai fini del conseguimento dell'intesa nella sede di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 7549 del 29 aprile 2024 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in argomento alle amministrazioni coinvolte, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica da svolgersi il 7 maggio 2024;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DAR n. 9011 del 23 maggio 2024, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso una proposta emendativa sullo schema di decreto in argomento, che è stata diramata alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 9038 del 24 maggio 2024;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DAR n. 9327 del 29 maggio 2024, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento, che è stato diramato in pari data alle amministrazioni interessate, con nota prot. DAR n. 9333;

**VISTA** la nota prot. MEF-GAB n. 25333 del 7 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9993 e diramata con nota prot. DAR n. 10006, ugualmente in data 7 giugno 2024, a tutte le amministrazioni interessate, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo economia, ha trasmesso osservazioni in riferimento alla proposta emendativa regionale;

**VISTA** la nota prot. M\_LPS n. 5639 dell'11 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10137, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso osservazioni, che sono state diramate alle amministrazioni interessate, in pari data, con nota prot. DAR n. 10177, con la contestuale convocazione di un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 18 giugno 2024;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole all'intesa nei termini di cui al documento congiunto consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

**CONSIDERATO** che il Viceministro al lavoro e alle politiche sociali ha assentito alla richiesta di avviare un Tavolo tecnico di approfondimento per affrontare la materia, sottolineando che è interesse e anche necessità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lavorare insieme alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali;

CS



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 297, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

27/6/2024



24/74/CU02/C8



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE “MODIFICHE AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159  
RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE  
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE  
ISEE”**

*Intesa ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

**Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci esprimono l'intesa con la richiesta di impegno al Governo a:

- Istituire con urgenza un tavolo tecnico ad hoc che coinvolga i Ministeri interessati, le Regioni e l'Anci nell'ambito del quale avviare un confronto finalizzato ad una complessiva revisione della normativa, in chiave di una maggiore equità e sostenibilità del sistema ed affrontare anche la questione della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in ambienti residenziali a ciclo continuativo;
- Recepire nel primo provvedimento legislativo utile le proposte condivise nell'ambito del suddetto tavolo tecnico che non possono essere introdotte tramite una fonte di rango regolamentare.

Roma, 27 giugno 2024

Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2024

**NUMERO AFFARE 01276/2024**

**OGGETTO:**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente  
*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2024 prot. n. 8769, con la quale il Ministero lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.

Premesso.

1. Con nota in data 24 settembre 2024, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*, cui è apposto il bollino della Ragioneria generale dello Stato.

Sono stati trasmessi anche i seguenti documenti: relazione al Ministro firmata dal Capo dell'Ufficio legislativo su cui è apposta una sigla riconducibile al Ministro, un documento recante il bollino dalla Ragioneria generale dello Stato contenente la relazione illustrativa e la relazione tecnica, la richiesta firmata dal medesimo Capo dell'Ufficio legislativo di esenzione dall'AIR, vistata dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relazione contenente l'analisi tecnico normativa, il parere favorevole espresso in data 9 maggio 2024 dal Garante per la protezione dei dati personali, l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2024 e il *“formale concerto”* del Ministero dell'economia e delle finanze espresso dal Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro.

Con comunicazione del 25 settembre 2024, tale documentazione è stata integrata con la trasmissione di un testo a fronte del regolamento vigente e di quello per il quale si richiede il parere.

Lo schema è composto dall'art. 1 (*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*), che modifica nove articoli e l'allegato 1 del testo vigente, e dall'art. 2 (*“Disposizioni finanziarie”*) che reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari e amministrativi.

Considerato.

2. Preliminarmente, con riferimento al *“formale concerto”* del Ministero

dell'economia e delle finanze espresso dal Capo di Gabinetto *“d'ordine”* del Ministro, si rileva, in continuità con l'orientamento della Sezione, la giuridica inadeguatezza del frequente ricorso nella prassi a tali formule (cfr. Cons. Stato, parere 4 aprile 2024, n. 446, parere 12 settembre 2024, n. 1216). Esse, con la qualificazione “formale”, conferiscono all'atto *“concerto”* un tenore sostanzialmente abdicativo rispetto al potere attribuito dalla fonte di rango primario (nella specie l'art. 5 del decreto-legge n. 201/2011) all'autorità politica; mentre, con la formula *“d'ordine”*, comportano uno spostamento dello stesso potere dal Ministro competente al soggetto che ha sottoscritto il medesimo atto; il quale, come sempre chiarito nei citati pareri, per eseguire *“l'ordine”*, dovrebbe avere un'autonoma competenza, sia pur subordinata, condivisa con l'ordinante nell'ambito della medesima attribuzione; il che non è, trattandosi di esclusiva attribuzione (appunto in quanto di livello normativo) propria e personale del Ministro; sicché si è costantemente invitato all'uso della formula della delega.

Sul punto si è recentemente espressa la Sezione, con il parere n. 1282/2024, evidenziando che il Ministro è abilitato a fare ricorso alla *“delega interorganica di firma”* nel caso in cui si *“intenda conferire ad un organo di staff, dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate, il relativo adempimento formale”*. Ciò *“plausibilmente in ragione della connotazione spiccatamente tecnica, ratione materiae, della interlocuzione tra le autorità concertanti, tale da attenuare o diluire (senza nondimeno mai elidere, trattandosi di procedimento normativo) il tratto di politicità della determinazione codecisionale”*. Una tale delega non comporta un generico e indeterminato trasferimento di attribuzioni, bensì *“una determinazione volitiva ad un tempo formale (e, come tale, documentata), specifica (id est: circoscritta nell'ambito, nell'oggetto e nel fine) e contestualizzata”* con la quale il soggetto delegante investe il soggetto delegato *“della cura e della gestione dell'attività istruttoria, in termini di dialogo e confronto tecnico tra gli uffici dell'autorità concertata e quelli dell'autorità concertante”*, che è funzionale

all'integrazione procedimentale delle competenze.

Tale integrazione è stata posta in luce, proprio con riferimento al regolamento novellato con lo schema in esame, da questo Consiglio sottolineando che *“il DPCM è un esempio di «legislazione integrata», ossia di complementarità tra i due atti-fonte, al di là del loro rapporto gerarchico. Per altro verso, tal devoluzione è affidata non in modo solitario al Presidente del Consiglio dei ministri, ma ad un potere condiviso tra questi e la proposta ed il concerto dei Ministri generalmente competenti ratione materiae (o, meglio, ognuno per certi aspetti o segmenti dei LIVEAS), tra i quali, nel codecidere, v'è un coordinamento di volontà e di assunzione di un'unica responsabilità”* (Cons. Stato, sez. IV, n. 842/2016).

3. Il testo in esame interviene con la tecnica della novellazione su numerosi articoli e su uno dei tre allegati del regolamento di cui al d.P.C.M. n. 159/2013.

Nella relazione illustrativa si fa presente che *“Tutte le modifiche apportate a tale regolamento sono state introdotte da leggi ordinarie, che contenevano una apposita clausola di efficacia delle stesse”*, prevedendo che *“nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, l'efficacia delle disposizioni normative sarebbe cessata dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al regolamento”*. La stessa relazione riferisce che, seppure l'aggiornamento del testo del regolamento consegue a disposizioni stabilite da fonti normative di rango primario recanti un termine per provvedervi, l'impulso determinante a predisporre il testo in esame sarebbe derivato dalle disposizioni della legge di bilancio per il 2024 concernenti l'esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato dalla determinazione della situazione reddituale.

4. Effettivamente il suddetto aggiornamento è stato realizzato in buona parte inserendo negli articoli novellati l'identica formulazione di disposizioni stabilite da fonti di rango primario, che, dunque, cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore dello schema in esame.

Perciò la coesistenza di formulazioni dispositive contemporaneamente ascrivibili a

due fonti diverse, e una precedente e “*determinante*” l’altra, è esclusa laddove la stessa fonte di rango primario ha previsto la cessazione di efficacia delle disposizioni recepite “*dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche*” dello stesso regolamento, (come dispongono l’art. 2-*sexies*, comma 4, decreto-legge n. 46/2016, l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 147/2017 e l’art. 1, comma 184, l. n. 213/2023).

Tuttavia la stessa operazione di aggiornamento ha riguardato anche disposizioni stabilite da fonti di rango subordinato. Infatti, il novellato art. 9 (“*ISEE corrente*”), recepisce nei commi 10, 11 e 12 la formulazione delle disposizioni dell’art. 2 D. M. 5 luglio 2021 (con la sola esclusione di due riferimenti normativi non richiamati in quanto concernenti disposizioni incorporate nel testo). In tal caso, è integrata la fattispecie della contemporanea vigenza di disposizioni contenute in due fonti di rango secondario, di cui quella anteriore nel tempo è costituita da un decreto ministeriale, emanato sulla base di apposito rinvio stabilito da fonte di rango primario (alla cui applicazione l’art. 9, comma 13, rinvia per la disciplina delle modalità dei controlli relativi all’ISEE corrente).

5. Pertanto, considerato che il vigente regolamento è composto da quindici articoli e lo schema in esame ne modifica nove, l’Amministrazione dovrebbe opportunamente valutare l’eventualità di adottare un provvedimento interamente sostitutivo di quello attualmente vigente, per evitare incertezze a carico degli operatori del diritto e degli interpreti in merito alle fonti normative cui avere riguardo ai fini della conoscenza della complessiva ed applicativamente unitaria disciplina della materia.

6. Tanto più a ulteriore sostegno di tale soluzione, - anche al fine di evitare un macchinoso problema di commistione impropria di fonti di rango diverso, e quindi anche per evitare che interventi futuri, di livello regolamentare, possano apportare modifiche senza una chiara connessione con il mutamento della necessaria base legale primaria, ovvero su fonti regolamentari dotate di “*resistenza*” ai semplici dm,

nella disciplina qui in rilievo (appunto, sul piano applicativo, particolarmente unitaria) -, milita il profilo per cui le ragioni che hanno portato alla predisposizione del testo trasmesso per il parere, esposte nelle relazioni che lo accompagnano e risultanti dall'esame delle modifiche in esso contenute, sono da ricondurre, quasi esclusivamente, all'esigenza di riportare in un unico provvedimento interventi normativi già disposti da altre fonti normative, appunto, non solo di rango primario, con disposizioni già in vigore.

7. Rilevato che l'intervento normativo in esame resta oggetto di disciplina stabilita da fonti di rango diverso, sarebbe dunque opportuno, per i problemi sopra evidenziati, che ogni recepimento di nuove previsioni, auspicabilmente in un testo consolidato unitario i cui articoli indichino nella rubrica la fonte normativa dalla quale provengono le relative disposizioni, rechi, nel suo sviluppo dispositivo, la locuzione "*ai sensi*" - ovvero "*in recepimento*" - e il richiamo alla norma specifica che si intende trasporre nel nuovo testo coordinato, su tutto il *range* delle "*novelle*", e che dunque non ci si limiti a riprodurre direttamente il testo della diversa fonte innovativa previgente).

8. Comunque, all'esigenza di rendere il regolamento unica *sedes materiae*, ovviando alla dispersione della disciplina di riferimento in frammenti normativi discendenti da fonti normative di diverso rango, vanno ricondotte le seguenti disposizioni dell'art. 1 dello schema in esame, che ne esauriscono pressoché il contenuto (salvo disposizioni di coordinamento normativo):

a) art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, che inserisce nell'art. 1 del regolamento la definizione di "*DSU precompilata*" (lett. n-bis), che, a decorrere dal 2019, l'INPS precompila, cooperando con l'Agenzia delle entrate rendendola disponibile agli interessati, ai sensi dell'articolo 10 ("*ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica*") del citato d.lgs. n. 147/2017;

b) art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, che modifica l'art. 4 "*Indicatore della situazione reddituale*" del regolamento, escludendo dal calcolo del reddito "*i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel*

*reddito complessivo ai fini dell'IRPEF*"; ciò in conformità all'art. 2-sexies ("ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità"), comma 1, lett. a), del d.l. n. 42/2016 introdotto dalla legge di conversione n. 89/2016, che, a seguito della giurisprudenza di questo Consiglio in materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 842/2016) ha previsto l'esclusione dal reddito disponibile de "i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF"; in recepimento dello stesso art. 2-sexies, comma 1, lett. b), - che stabilisce, "in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d)" del regolamento, circa la sottrazione dal calcolo del reddito delle spese per assistenza per persone non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare o franchigie per persone con disabilità, l'applicazione della maggiorazione dello 0,5 "al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente" - l'art. 1, comma 1, con la lett. e) abroga (*rectius* sopprime) il riferimento all'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d) contenuto nell'art. 6, comma 3, lett. a) e, con la lett. l), inserisce nell'Allegato 1, la lett. c-bis che prevede la suddetta maggiorazione dello 0,5;

c) art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, che modifica l'art. 4, comma 5, sostituendo la vigente locuzione in tema di accertamento, da parte degli enti erogatori di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non legati alla disabilità, dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti stessi in relazione all'ISEE, con la seguente riferita alla sottrazione dall'ISEE de "l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza", formulazione conforme al disposto del citato art. 2-sexies, comma 2, secondo periodo;

d) art. 1, comma 1, lett. d), n. 5, che modifica l'art. 5 "Indicatore della situazione patrimoniale" inserendo il comma 4-bis che stabilisce che "Dal patrimonio

*mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro*"; la sottrazione di tali beni, tutti assistiti dalla garanzia dello Stato, nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, si basa sull'art. 1, comma 183, l. n. 213/2023, (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*), che stabilisce che *"Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"*; la relazione illustrativa evidenzia il criterio seguito, che pare ragionevole, di limitare detti prodotti a quelli di raccolta del risparmio per un *"pubblico retail"*, escludendo prodotti di investimento e prodotti *"indiretti tramite fondi non posseduti direttamente da uno o più componenti del nucleo familiare cui l'isee si riferisce, il cui ammontare sia coperto (interamente) dalla garanzia dello Stato"*; dunque, con il comma 4-bis viene dato seguito all'art. 1, comma 184, l. n. 213/2023 che stabilisce che *"All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*; la copertura del corrispondente onere è apprestata dal comma 185 dello stesso art. 1, con l'incremento di 44 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse finanziarie previste per la copertura degli oneri della disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo, n.230 /2021; le modifiche stabilite dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1 e n. 4 assumono natura di mero coordinamento con quella di cui al n. 5;

e) art. 1, comma 1, lett. d), n.n. 2, 3 e 4, che recepisce nello stesso art. 5 del regolamento le disposizioni dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 147/2017, che stabiliscono che, ai fini del calcolo dell'indicatore patrimoniale si abbia riguardo al valore dei beni che compongono il patrimonio immobiliare alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (anziché dell'anno precedente), parametro utilizzato anche per la detrazione dell'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;

f) art. 1, comma 1, lett. f), che sostituisce interamente l'art. 9 (*"ISEE corrente"*), con disposizioni che discendono per lo più da quelle contenute nell'art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 147/2017, riguardanti, tra l'altro, la previsione: tra le condizioni di presentazione dell'ISEE corrente, anche dell'ipotesi di interruzione dell'erogazione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche; del periodo in cui la variazione per la quale si presenta l'ISEE corrente deve essere avvenuta, vale a dire posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito calcolato in via ordinaria nell'ISEE; del termine di 6 mesi di validità dell'ISEE corrente, in luogo del previsto termine di 2 mesi; il novellato art. 9 recepisce anche l'estensione dell'ISEE corrente al caso di variazione dell'indicatore patrimoniale superiore al 25 per cento rispetto all'ISEE ordinario, già disciplinata dall'art. 2 D.M. 5 luglio 2021 (il cui testo è quasi integralmente trascritto nell'art. 9, commi 10, 11 e 12), in attuazione del rinvio a tale fonte contenuto nel citato art. 10, comma 4, ai fini della previsione di *"modalità estensive dell'ISEE corrente"* per l'aggiornamento dei dati contenuti in quello ordinario *"prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare"*; di tale D.M. il novellato art. 9, comma 13, richiama la vigente disciplina dei controlli sull'ISEE corrente;

g) l'art. 1, comma 1, lett. g) modifica l'art. 10 (*"Dichiarazione Sostitutiva Unica"*)

come segue: al comma 1, ultimo periodo, fissando al 31 dicembre, anziché al 15 gennaio, la validità della DSU presentata nell'anno, in conformità al già richiamato art. 10, comma 4, d.lgs. n. 147/2017 (n.1); inserendo il comma 6-*bis*, che attribuisce carattere prioritario alla presentazione della dichiarazione in modalità precompilata, secondo la conforme disposizione dell'art. 10, comma 2-*bis*, terzo periodo, d.lgs. n.147/2017, la cui presentazione è disciplinata dal D.M. 9 agosto 2019, emanato in base al rinvio contenuto nello stesso comma 2-*bis* per la definizione delle modalità operative di presentazione (n. 2); al comma 7, con disposizioni di coordinamento (n.n. 3 e 4);

h) art. 1, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 13 (*Revisione delle soglie*) disponendo: la soppressione dei primi due commi, riferiti all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge n. 448/1998, ormai superato dalla disciplina dell'assegno unico universale di cui al d.lgs. n. 230/2021; l'aggiornamento della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità di base (art. 74 d.lgs. n. 151/2001, n. 151, che è inferiore a 20.221,13 euro, in conformità al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024;

i) art. 1, comma 1, lett. i), che inserisce nell'art. 14 (*Disposizioni transitorie e finali*) una disposizione transitoria che assicura la validità delle DSU già presentate “*fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto*” e sopprime il comma 3, riferito all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituto che, come sopra evidenziato, non è più vigente.

9. L'art. 2 (“*Disposizioni transitorie e finali*”) stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo, nel primo periodo, l'inciso “*tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*”.

9.1. La disposizione cui rinvia l'art. 2, non modificata dallo schema, prevede che

*“Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”*. Anche il comma 1, primo periodo, dell’art. 14, nel quale è indicata la data cui si riferisce il secondo periodo del comma 2 e che riguarda espressamente la *“prima applicazione”*, non è stato modificato dallo schema.

Ebbene, da ciò consegue la constatazione che la portata prescrittiva dell’art. 14, comma 2, abbia già prodotto i propri effetti con l’entrata in vigore del d.P.C.M. n. 159/2013. Il che pare rendere necessario che sia previsto, per gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, uno obbligo specifico rispetto ai fini che si intende ottenere con il suddetto inciso dell’art. 2, inserendo una disposizione *“a regime”* nel regolamento.

10. Sotto il profilo formale, si osserva che le parole *“abrogata”*, *“abrogato”* e *“abrogati”* devono essere sostituite dalle parole *“soppressa”*, *“soppresso”* e *“soppressi”*.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO